

Avv. Danilo Granata & Avv. Dario Sammarro

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100

C.so L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: amministrativistipartners@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it ;

dariosammarro@pec.it

Cell: -3479632101 - 3425225333

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 08.09.2022, N. 5658-2022,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 9045-2022**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Daniela Nazzaro**, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 5658-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 9045-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 9045-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Daniela Nazzaro**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero per la Pubblica amministrazione**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Diana Canaletti;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne ***l'annullamento***: 1) la Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021), pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.01.2022, nonché pubblicata in GU il 04.02.2022, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente; 2) l'Esito prova scritta

digitale del ricorrente reso noto in data 12.10.2021, tramite la piattaforma di Formez Pa, quale atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria finale; 3) tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito individuato in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti; 4) i verbali di correzione della prova scritta del ricorrente sebbene allo stato non conosciuti; 5) Ove occorrente, la comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria; 6) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. Avviso di assegnazione sedi pubblicato sul sito di Formez Pa in data 04.02.2022; b. l'Avviso di scelta amministrazioni per posti non assegnati pubblicato sul sito di Formez Pa in data 24.02.2022, unitamente ad ogni atto di scelta/preferenza inviato dai vincitori concorsisti; c. l'Elenco delle prove estratte pubblicate sul sito di Formez Pa in data 18.02.2022 nella parte in cui viene previsto il quesito indicato in narrativa; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; d. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; e. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; f. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; g. gli atti di scorrimento della Graduatoria;

- con il ricorso è stata lamentata la presenza di un quesito ambiguo di informatica all'interno della prova digitale scritta che ha impedito alla ricorrente, idonea, di ottenere un miglior posizionamento nell'ambito della Graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum e del principio di uguaglianza - Violazione del favor participationis - Violazione del

principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Violazione del principio del buon andamento amministrativo – Illegittimità derivata della Graduatoria

La ricorrente, idonea all'esito della prova scritta digitale , con punteggio di 27,125, rivendica mediante ricorso il maggior punteggio di 28,125, per via della presenza nel test del seguente quesito attinente il campo informatico rivelatosi ambiguo: “*Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC?*”. In riferimento a tale quesito, sebbene la ricorrente abbia dato la risposta più corretta, le è stata ingiustamente assegnata la penalità (-0,25 pt), avendo la P.a. qualificato come *soluzione* una altra opzione in realtà errata.

Il Quesito “*Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC*” reca le seguenti opzioni di risposta

- 1) *Libre office (altra risposta)*
- 2) *MS WORD (risposta data dal ricorrente ma ritenuta errata)*
- 3) *Tutte le alternative proposte sono esatte (risposta ritenuta corretta dalla Pa)*

Ebbene, tra le alternative disponibili il ricorrente ha dato la risposta da ritenersi più corretta (*MS WORD*) e pertanto meriterebbe la rettifica del punteggio con assegnazione del + 1 (derivante dalla somma tra il + 0,25 della penalità e il + 0,75 per la risposta corretta). Invero, partendo dal presupposto che la domanda fa riferimento ad “applicazioni”, non può ritenersi che anche Libre Office sia una alternativa esatta in quanto l'applicazione per aprire i file Doc non è Libre Office (che è una suite) ma Writer; diversamente, la soluzione indicata dal ricorrente è esatta: *MS WORD* è una applicazione – nel senso indicato in domanda – facente parte di Microsoft che è una suite. In altre parole, Libre Office sta a Microsoft (sono entrambe suite, non applicazioni) come Writer sta a Ms Word (che sono applicazioni). Pertanto, non è vero che entrambe le alternative sono esatte, in quanto soltanto la risposta fornita dal ricorrente lo è! Rileva, poi, come la formulazione della domanda “Quale” induce comunque a dare una risposta “singolare” e che non presupponga una pluralità come invece indicato nella soluzione indicata da Fornez (“Tutte le alternative...”). Circostanza non di poco conto considerato che le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Del resto, come già evidenziato, Codesto Organo giudicante – nell'ambito del giudizio nrg. 11859-2021, ha già avuto modo di accertare

l'ambiguità di tale quesito di informatica, dichiarando – con ordinanza cautelare 792/22 – che : *“quanto meno sotto il profilo della non chiarezza terminologica del quesito di Informatica, che nella sua formulazione letterale porterebbe a ritenere come corretta la risposta data dal ricorrente anziché quella individuata come tale dall'Amministrazione”*.

E' chiaro che l'operato amministrativo – nel caso di specie – abbia travalicato i limiti della logicità e ragionevolezza e pertanto risulta sindacabile; il ricorrente è stato escluso per un errore imputabile esclusivamente alla P.a. e ciò in trasgressione del sacro principio del *favor participationis*.

Infine, si evidenzia che la Graduatoria finale impugnata con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'invalidità/illegittimità dell'Esito della prova scritta (atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria) e di ogni altro atto impugnato con ricorso principale, in quanto ad essi strettamente collegati, e quindi sono da ritenersi illegittimi in via derivata.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via istruttoria: se ritenuto occorrente, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa il riesame e/o la rettifica con riserva del punteggio;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente n. 1 pt. (+ 0,75 per la risposta corretta data e il + 0,25 a titolo di recupero della penalità ingiustamente assegnata) in riferimento al quesito di cui in narrativa e per l'effetto riconoscerne un miglior posizionamento in graduatoria;

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti risultati che la precedono nell'ambito della Graduatoria di merito del Concorso Unico Ripam;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 5658/2022, pubblicata lo scorso 08 settembre, si precisa che *“Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in*

una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami; Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"; Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

*a) - **pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:***

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;*

*b.- In ordine alle prescritte modalità, **la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:**a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul*

sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 9045/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata l'08 settembre 2022, n. 5658-2022, *sub* r.g. 9045/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 10.09.2022

Avv. Danilo Granata